

N. 2665

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori BARRILE, LAURICELLA e SCIVOLETTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1997

—————

Norme per gli operai agricoli sul recupero delle prestazioni
previdenziali ed assistenziali indebitamente percepite

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge ci si propone di evitare che le disposizioni con cui si intendono recuperare le prestazioni previdenziali indebitamente erogate a soggetti non aventi diritto sortiscano degli effetti socialmente iniqui, tali da stravolgere la filosofia razionalizzatrice e riequilibratrice che le ispira.

Il disegno di legge è invece ispirato all'esigenza di tutelare categorie particolarmente deboli, socialmente ed economicamente, quali sono i lavoratori agricoli, evitando che una formalistica applicazione delle disposizioni in materia di recupero determini un gravissimo contraccolpo economico per una fascia di lavoratori già afflitta da problemi di disoccupazione e di basso reddito. Una applicazione rigida delle norme sospingerebbe probabilmente numerose famiglie al di là della soglia di povertà, costringendo quindi a un successivo intervento pubblico di sostegno dei redditi.

Va anche considerato il fatto che alla percezione indebita delle somme non corrisponde sempre - ed anzi in alcuni casi l'accertamento della responsabilità è complesso e provoca lunghi contenziosi - una mala fe-

de del percipiente. La complessità delle disposizioni, la saltuarietà e la discontinuità dei periodi di lavoro agricolo, gli errori in buona fede dei cittadini e degli uffici hanno prodotto una casistica assai varia, che non giustifica un atteggiamento sanzionatorio che anzi, data la particolarità di certe situazioni sociali, suonerebbe addirittura persecutorio.

Con il presente disegno di legge si introduce perciò una eccezione al recupero delle somme per i lavoratori agricoli che abbiano percepito un reddito, calcolato ai fini IRPEF, non superiore a 16 milioni di lire. È stata individuata questa soglia, molto bassa, al di sotto della quale si è ritenuto di non dover richiedere ai percipienti l'ulteriore onere della restituzione.

Al di sopra di questa soglia si è invece ritenuto socialmente più sostenibile prevedere una restituzione scaglionata del 50 per cento del percepito.

Il disegno di legge si ispira quindi a criteri di equità sociale sostanziale e per questo i presentatori confidano in una rapida approvazione del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nei confronti degli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato ed equiparati, i cui rapporti di lavoro siano disconosciuti a seguito di accertamenti ispettivi o di proposte di cancellazione dagli elenchi anagrafici e che abbiano percepito indebitamente prestazioni previdenziali e assistenziali per periodi antecedenti al 1° gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano stati nell'anno 1995 percettori di reddito, calcolato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), non superiore a lire sedici milioni.

2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 siano stati nell'anno 1995 percettori di un reddito ai fini IRPEF superiore a lire sedici milioni non si fa luogo al recupero nei limiti del 50 per cento dell'importo delle prestazioni indebitamente rimosse. L'importo residuo è recuperato ratealmente senza interessi entro il limite di quattro annualità, mediante trattenuta sulle prestazioni dei periodi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, se dovute. Negli altri casi il richiedente si obbliga a restituire le somme rateizzate ed il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio del condono.

3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, al fine di usufruire del condono degli indebiti o della rateizzazione prevista al comma 2 debbono presentare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il termine di decadenza di centottanta giorni; in caso contrario è fatto salvo il loro diritto di adire in contenzioso ai vari livelli.

4. Il decorso del termine di centottanta giorni di cui al comma 3 si computa dalla

data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti che alla predetta data hanno già ricevuto notifica di un provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli ovvero hanno pendente un contenzioso amministrativo o giudiziario ed ai quali l'INPS abbia comunicato l'importo dell'indebito maturato. Per i soggetti ai quali la notifica dei procedimenti anzidetti viene effettuata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge il decorso del termine di centottanta giorni si computa dalla data della notifica del provvedimento.

5. Alla domanda l'interessato deve allegare l'attestazione dell'avvenuto pagamento a favore dell'INPS, a titolo di oblazione, della somma *una tantum* di lire centomila.

6. La presentazione della domanda e l'avvenuto versamento dell'oblazione estinguono i procedimenti amministrativi e quelli giudiziari non divenuti definitivi e fa salva l'iscrizione negli elenchi anagrafici per i periodi oggetto del condono.

7. Sono esclusi dal beneficio del condono coloro i quali sono stati iscritti per la prima volta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per periodi concomitanti a rapporti di lavoro integralmente fittizi e per i quali è in corso un procedimento giudiziario per il reato di associazione a delinquere.